

PARERE CONSULTIVO

della Commissione nominata dalla
Federazione Italiana Giuoco Calcio
e così composta:

Avv. Gerhard **Aigner**
Prof. Massimo **Coccia**
Prof. Roberto **Pardolesi**

* * *

I. PREMESSA

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (“FIGC”), in persona del Commissario Straordinario Prof. Guido Rossi, ha incaricato in data 19 luglio 2006 questa Commissione di esprimere parere consultivo in ordine alla “eventuale assegnazione dello scudetto in caso di modifica della classifica finale di campionato, a seguito di illecito disciplinare”.
2. Al fine di espletare il suo compito, la Commissione ha preso in esame la normativa della FIGC, della UEFA e della FIFA, oltre che la prassi in materia. Appare evidente dall’esame della normativa e della prassi calcistica internazionale che l’assegnazione di un titolo di campione nazionale non rientra nella sfera di competenza della UEFA e della FIFA, trattandosi di questione che, sotto il profilo giuridico, attiene unicamente alla vita endoassociativa della federazione nazionale interessata. Pertanto, la risposta al quesito proposto va ricercata nell’ambito delle disposizioni statutarie e regolamentari della FIGC.

II. LA NORMATIVA FEDERALE RILEVANTE

3. La Commissione ha passato in rassegna la normativa della FIGC, individuando riferimenti al titolo di “Campione d’Italia” – titolo che consente di apporre il cosiddetto “scudetto” sulla divisa di gioco durante il campionato successivo – in particolare nelle disposizioni statutarie e regolamentari riportate nei punti seguenti.
4. L’art. 10, comma 2, dello Statuto federale stabilisce *inter alia* che la FIGC “*assegna il titolo di campione d’Italia*”.
5. L’art. 49, comma 1, lett. a) delle Norme organizzative interne della FIGC (le “NOIF”) stabilisce quanto segue in riferimento alla Serie A: “*La squadra prima*

classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia. Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B”.

6. L'art. 13, comma 1, del Codice di giustizia sportiva della FIGC (“CGS”) elenca le possibili sanzioni per le società trovate responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, prevedendo alla lett. i), la *“non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale”*.

III. LA PRASSI FEDERALE IN MATERIA

7. Per quanto la Commissione ha potuto verificare presso gli uffici federali, è prassi costante (quanto meno degli ultimi anni) che la FIGC non adotti alcuna deliberazione od atto formale di “proclamazione” del vincitore del campionato di Serie A e di “assegnazione” del titolo di campione d’Italia, la cui acquisizione semplicemente consegue alla redazione della classifica del campionato al termine dello stesso.
8. Il primo atto federale, anche qui per prassi costante, che di fatto individua la squadra campione d’Italia risulta essere la comunicazione che la FIGC invia alla UEFA al termine della stagione sportiva con l’indicazione delle squadre qualificate a partecipare alle competizioni europee per clubs. Quando unicamente le squadre campioni nazionali partecipavano alla Coppa dei Campioni, tale comunicazione della FIGC individuava necessariamente la squadra campione d’Italia. Da quando, invece, alla Champions League partecipano più squadre italiane, la comunicazione della FIGC si limita, per quanto consta alla Commissione, ad indicare le quattro squadre aventi titolo, elencandole per ordine di classifica senza specificare la squadra campione d’Italia (si veda, ad es., la comunicazione dalla Segreteria Generale FIGC all’UEFA del 26 maggio 2004, prot. 12.1104/sf).
9. Nella storia della FIGC risulta un solo precedente di revoca del titolo di campione d’Italia a seguito di una sanzione disciplinare inflitta alla squadra prima classificata. Si tratta del massimo campionato della stagione 1926/1927. A causa di un episodio di corruzione del giocatore juventino Allemandi da parte di un dirigente del Torino, il Direttorio della FIGC deliberò in data 19 novembre 1927 quanto segue: *“Il Torino viene privato del titolo 1926/1927, che viene revocato senza assegnarlo alla seconda classificata”*. Stando alle fonti dell’epoca, il Presidente della FIGC motivò la non assegnazione del titolo di campione d’Italia alla seconda classificata (il Bologna) con la seguente dichiarazione: *“il risultato dell’inchiesta è tale che ho riportato l’impressione precisa che talune partite di campionato abbiano falsato l’esito del campionato stesso”*.

IV. L'ANALISI DELLE DISPOSIZIONI RILEVANTI

10. Dall'esame della normativa e della prassi federale rilevante sembra si possano trarre le seguenti indicazioni interpretative.
11. L'art. 10, comma 2, dello Statuto federale attribuisce indubbiamente alla FIGC, anziché alla Lega, il potere di assegnare il titolo di campione d'Italia. Si deve ritenere che tale potere, di tipo positivo, includa anche il potere, di tipo negativo, di non assegnare il titolo in questione, come effettivamente avvenne nel 1927.
12. Ciò posto, la Commissione osserva che la formulazione dell'art. 49 delle NOIF – in particolare, l'uso del termine "*acquiesce*" – sembra far discendere automaticamente l'acquisizione del titolo di campione d'Italia dal primo posto nella classifica della Serie A (così come l'uso del termine "*retrocede*" sembra far derivare automaticamente la retrocessione in Serie B dalla classificazione agli ultimi tre posti della Serie A). Nessuna distinzione viene fatta, dalla disposizione in parola o da altre disposizioni federali, tra l'ipotesi in cui la posizione in classifica sia ottenuta esclusivamente "sul campo" e l'ipotesi in cui venga acquisita a seguito di sanzioni penalizzanti la classifica propria o di altre squadre. Il fatto che la FIGC non adotti abitualmente alcun atto formale di proclamazione appare confermare tale interpretazione.
13. La Commissione osserva che, alla luce dell'art. 10 dello Statuto, dell'art. 49 delle NOIF e dell'art. 13 del CGS, nonché delle altre disposizioni federali sull'ordinamento dei campionati, la nozione di squadra "*vincente del campionato*" appare giuridicamente distinta dalla nozione di squadra detentrici del "*titolo di campione d'Italia*". Invero, ogni campionato federale, ai vari livelli, presenta al termine della competizione una squadra vincente, mentre solo per la Serie A vi è l'ulteriore attribuzione del titolo di campione d'Italia alla prima classificata. Inoltre, la lett. i) dell'art. 13, comma 1, del CGS consente di infliggere la perdita del titolo di campione d'Italia quale sanzione autonoma, non necessariamente legata alla modifica della classifica della Serie A.
14. Alla luce della divaricazione sopra delineata tra le qualifiche di squadra vincente del campionato di Serie A e di squadra assegnataria del titolo di campione d'Italia, è dato constatare come l'ordinamento federale non escluda la possibilità che ad una squadra, prima classificata in Serie A, e dunque vincente tale campionato, non venga assegnato il titolo di campione d'Italia. Tale mancata attribuzione del titolo può occorrere o per sanzione disciplinare ex art. 13, comma 1, lett. i) del CGS o, come già rilevato, per determinazione discrezionale del Consiglio Federale ex art. 10 dello Statuto quando le circostanze lo rendano opportuno.
15. Va poi segnalato che alcune delle sanzioni disciplinari a carico delle società previste dall'art. 13, comma 1, del CGS comportano necessariamente una modificazione della classifica "sul campo" del campionato cui partecipano (o hanno partecipato) le squadre sanzionate. In particolare, tale è l'effetto della sanzione di "*penalizzazione di uno o più punti in classifica*" (lett. f) applicata al

campionato in corso o già terminato, così come della sanzione di “*retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza*” (lett. g). In entrambi i casi, la classifica viene necessariamente riformulata tenendo conto delle sanzioni inflitte. Ad esempio, in caso di sanzione di retrocessione all’ultimo posto in classifica, il novero delle squadre retrocedendo nella serie inferiore andrà necessariamente a modificarsi sulla base della nuova classifica post-sanzione. Allo stesso modo, se tale sanzione viene inflitta ad una squadra di Serie A che aveva ottenuto una posizione in classifica idonea a farla partecipare ad una competizione UEFA, vi sarà necessariamente una variazione del novero delle squadre intitolate a partecipare alle competizioni UEFA. Se poi la sanzione della retrocessione all’ultimo posto viene inflitta alla squadra che si era classificata prima in Serie A, necessariamente tale squadra non potrà essere assegnataria del titolo di campione d’Italia.

16. La Commissione osserva altresì che la sanzione della “*revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia*”, ex art. 13, comma 1, lett. i) del CGS, se irrogata quando è già in pieno svolgimento la stagione agonistica successiva, è necessariamente una sanzione a sé stante, che cioè non comporta la riformulazione della classifica del campionato relativo, dato che tale classifica ha già spiegato compiutamente tutti i suoi effetti sulla stagione successiva, in particolare per le retrocessioni e per la partecipazione alle competizioni UEFA. In tale caso si avrà la situazione – giuridicamente possibile nell’ordinamento federale, come si è detto (punto 14) – di una squadra che ha vinto il campionato di Serie A ma che, in ultima analisi, non ha conseguito il titolo di campione d’Italia, senza alcuna ripercussione sulla posizione delle altre squadre.

V. CONCLUSIONE

17. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Commissione ritiene di poter esprimere il seguente avviso in merito al quesito proposto.
18. Nell’ipotesi di irrogazione, da parte degli organi di giustizia sportiva, della sanzione della “*revoca*” del titolo di campione d’Italia ex art. 13, comma 1, lett. i) del CGS, senza altra specifica penalizzazione di classifica, la classifica del campionato di Serie A della stagione per la quale è stata inflitta la revoca rimane inalterata. Ne consegue che, con riferimento a tale stagione, il titolo di campione d’Italia rimane automaticamente vacante, senza alcun bisogno di atti formali della FIGC che proclamino la non assegnazione del titolo, essendo sufficiente al riguardo la relativa decisione sanzionatoria dell’organo di giustizia sportiva.
19. Nella diversa ipotesi di irrogazione, da parte degli organi di giustizia sportiva, di sanzioni di penalizzazioni di classifica ex lettere f) o g) dell’art. 13, comma 1, del CGS, la classifica della Serie A viene necessariamente ed automaticamente riformulata sulla base delle sanzioni. Una volta riformulata la classifica, l’art. 49 delle NOIF spiega i suoi effetti in modo automatico sia con riguardo alla retrocessione in Serie B delle ultime tre squadre, sia con riguardo all’acquisizione del titolo di campione d’Italia da parte della squadra prima classificata. Pertanto,

se la squadra vincitrice del campionato viene penalizzata e scende di posizione in classifica, il titolo di campione d'Italia viene automaticamente acquisito dalla squadra risultante prima classificata in base alla nuova classifica della Serie A.

20. Tuttavia, nell'ipotesi da ultimo indicata, la FIGC ha certamente il potere discrezionale di deliberare la non assegnazione del titolo di campione d'Italia alla squadra divenuta prima in classifica a seguito della penalizzazione della squadra o delle squadre che la precedevano se, alla luce di criteri di ragionevolezza e di etica sportiva (ad es. quando ci si renda conto, ancorché senza prove certe, che le irregolarità sono state di numero e portata tali da falsare l'intero campionato, ovvero che anche squadre non sanzionate hanno tenuto comportamenti poco limpidi), le circostanze relative al caso di specie rendono opportuna tale non assegnazione. In questo caso, la squadra prima classificata sarebbe bensì vincitrice del campionato – e dunque pienamente legittimata a partecipare alla Champions League in qualità di “*winner of the top domestic league championship*” ai sensi dell'art. 1.02 delle “Regulations of the UEFA Champions League” – ma non le verrebbe assegnato il titolo di campione d'Italia. Anche in questa ipotesi, come in quella già indicata sopra al punto 18, il titolo di campione d'Italia resterebbe dunque vacante.
21. È bene precisare che, alla luce di quanto sopra detto al punto 19, in assenza di una apposita deliberazione federale di non assegnazione, il titolo di campione d'Italia verrebbe acquisito automaticamente dalla squadra risultante in prima posizione nella classifica della Serie A come modificata a seguito di sanzioni disciplinari.

Roma, 24 luglio 2006

LA COMMISSIONE

Gerhard Aigner

Massimo Coccia

Roberto Pardolesi